



Tariffe ingegneri e architetti: cos'è cambiato nell'esercizio professionale dal D.L. 1/2012

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari
“Seminario - La Deontologia Professionale”
Bari – 12 Novembre 2021

Ing. Carlo Contesi – Vice Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Bari

LIBRO QUINTO: Del lavoro

Titolo Terzo: Del lavoro autonomo (artt. 2222-2238)

- **Art. 2233 – COMPENSO**
- Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice (*sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene*)


Codice Civile

-, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
- In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione

Codice Civile

- *Un po' di storia sui compensi professionali.....*

EVOLUZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO ARCHITETTI ED INGEGNERI



Fino all'entrata in vigore del **D.M. 04/04/2001**, la norma fondamentale di riferimento era la **Legge 02 marzo 1949, n.143** che riguardava le «**Tariffe Minime**» sia per lavori pubblici che privati.

Per la definizione di particolari tariffe per prestazioni non previste dalla suddetta Legge, in mancanza di puntuali provvedimenti del legislatore, con valenza nazionale, veniva demandato a ciascun Ordine territoriale, l'emanazione di opportuna tariffa.

Si consideri, ad esempio, le tariffe emanate nel corso degli anni dai vari Ordini Territoriali per le pratiche di prevenzione incendi, per la sicurezza nei cantieri, per le prestazioni relative alla L. 10/91 ecc..., tutte prestazioni professionali che **NON** esistevano nel 1949 e quindi non potevano essere previste dal legislatore.

Una eccezione è costituita dalle disposizioni normative emanate nel corso degli anni in merito ai compensi spettanti ai consulenti giudiziari, per ultimo il DM n.182 del 30/05/2002 per cui il rapporto tra giudice e professionista non necessita di pareri o interpretazioni dell'Ordine.

Il **D.M. 04/04/2001**, è stato il primo provvedimento che ha definito le **Tariffe per i lavori pubblici** ed ha diviso in modo netto il tema delle tariffe per le prestazioni per lavori pubblici e per quelli privati.

...ma poi..dopo qualche anno

La Legge 4 agosto 2006, n.248, ovvero la conversione in legge del c.d. «Decreto Bersani», ha sancito, tra l'altro **l'eliminazione dei minimi tariffari** e del divieto previgente di compensi parametrati al raggiungimento di obiettivi prefissati.

Le stazioni appaltanti, nel caso di lavori pubblici, hanno quindi provveduto ad adottare procedure di scelta del contraente progettista, direttore dei lavori e per altre prestazioni professionali, anche in base all'offerta economica determinata, preferibilmente, in base alle vecchie tariffe.

Si è andata quindi a delineare in via definitiva la natura **PATTIZIA** del compenso professionale, sia per i lavori privati che pubblici che deve essere determinato come indicato nel disciplinare di incarico o nel bando di gara.


Con il **D.L. 24/01/2012 n.1 Decreto Monti**), si è provveduto alla **abrogazione delle tariffe professionali**, che erano già di fatto state abrogate (come valori minimi), ma ne è stato vietato l'impiego anche solo come riferimento.

Nel caso in cui un organo giurisdizionale dovesse liquidare un compenso professionale dovrebbe far riferimento ad appositi parametri definiti mediante un decreto del Ministero della Giustizia: tale decreto è stato emanato successivamente, il **DM 140 del 20/07/2012**.

L'impiego di tali parametri è limitato all'organo giurisdizionale e non può essere utilizzato come riferimento nei contratti, sia con committenti privati che pubblici, pena la nullità.

Il «compenso per le prestazioni professionali» è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale.

Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve anche indicare i dati della polizza assicurativa professionale per i danni provocati nell'esercizio della attività professionale.



In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente, oggi obbligatoriamente in forma scritta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

L'inottemperanza di quanto disposto costituisce illecito disciplinare del professionista.

Il D.M. n.143 del 31/10/2013 (poi modificato dal DM 17/06/2016) definisce il **regolamento che devono seguire le stazioni appaltanti per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara** nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e ingegneria.

Questo decreto è risultato necessario per consentire alle stazioni appaltanti la determinazione di importi a base di gara in modo analogo a quanto correntemente eseguito per i lavori veri e propri, mediante gli elenchi prezzi regionali o delle camere di commercio, senza tentare di reintrodurre in modo indiretto le vecchie tariffe.

- *riepilogando:*

*come impostare il rapporto nella
contrattazione privata?*

• ***PREVENTIVO***

SU QUALI ELEMENTI FONDARE IL PREVENTIVO?

- Vecchie tariffe?
- Nuovi parametri?
- A ore?
- Forfait?
- A corpo?
- Altro??????

SI PUO' FAR RIFERIMENTO A QUALSIASI PARAMETRO – IMPORTANTE CHE CI SIA UN “ACCORDO” TRA LE PARTI E CHE QUESTO SIA SOTTOSCRITTO – OCCORRE PERO' **EVITARE CITAZIONI** IN CONTRASTO CON QUANTO STABILITO DALLA **NORMATIVA** (es. riferimenti alla tariffa abrogata)

Preventivo



- ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

- Il grado di **complessità** dell'incarico
- La previsione dei **costi** fino alla conclusione dell'incarico
- Gli estremi della **polizza** di Responsabilità Civile professionale con i relativi massimali

Contratto o accordo

- Non ci sono limiti alla scelta dei parametri e non è esclusa la possibilità di utilizzo della ex tariffa, da utilizzare naturalmente in maniera LIBERA, senza vincoli a categorie, sistemi di calcolo e valori indicati.
- L'IMPORTANTE E' CHE I PARAMETRI UTILIZZATI SIANO RESI **CHIARI** AL CLIENTE

Contratto o accordo

- Al momento del conferimento dell'incarico devono essere specificati **IN MODO CHIARO** le prestazioni necessarie **comprese** nel **compenso concordato** e quelle **non comprese** perché svolte da altri professionisti (es. progettazione strutture, progettazione di impianti, rilievi, acustica, geologo, ecc.).
- In assenza di questa precisazione, il compenso si riterrà comprensivo di tutte le prestazioni necessarie a fornire (“chiavi in mano”) l'opera richiesta dal cliente.

Contratto o accordo

- **Nel preventivo dovranno essere specificati tutti gli oneri ipotizzabili:**
- Es. $\text{ONORARIO} + \text{SPESE} = \text{Euro XXX} + \text{C.N.P.A.IA} = \text{Euro (XXX+4\%)} + \text{IVA (22\%)} = \text{COMPENSO TOTALE}$
- Le spese si possono calcolare nel modo ritenuto più opportuno (a percentuale, a forfait, a piè di lista) **secondo gli accordi pattuiti.**
- La maggiorazione per **l'interruzione dell'incarico** deve essere **preventivamente** concordata.

Contratto o accordo

- *Se ci sono variazioni o imprevisti o cause di forza maggiore non prevedibili al momento dell'incarico, cosa faccio?*
- Il contratto o accordo può essere **rimodulato** in caso di varianti o di incremento di oneri ma deve essere preventivamente esplicitato in **forma scritta** e sottoscritto tra le parti.

Contratto o accordo

- *Se non faccio un preventivo e se non sottoscrivo un contratto con il committente cosa succede?*
- In assenza di un accordo sul compenso si applicano i parametri del D.M. 140/2012 che attribuiscono al **GIUDICE** una **rilevante discrezionalità** discendente anche dalle valutazioni del CTU che continuerà ad essere nominato.

Contratto o accordo

RICORDA BENE!

- **Art. 36**
- L'organo giurisdizionale può **aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60%** rispetto a quello altrimenti liquidabile.

D.M. 140/2012

RICORDA BENE!

- **Art. 1**
- L'assenza di prova del **preventivo** di massima costituisce elemento di **valutazione negativa** da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

D.M. 140/2012

- **a)** faccio un preventivo che è accettato e quindi inizio un lavoro: **preventivo e accordo devono risultare in forma scritta;**
- **b)** faccio un preventivo che non è accettato ma trovo comunque un **accordo con il cliente:** se l'accordo non è stato sottoscritto deve almeno risultare che il **preventivo è stato consegnato/recapitato** al cliente mediante l'utilizzo di raccomandata A/R o mail certificata (PEC).
- **c) non faccio il preventivo** al cliente e inizio a lavorare perché il cliente comunque me lo chiede: è un'ipotesi rischiosa, da non praticare, poiché non avendo un preventivo o comunque non potendo provare di averlo fatto e di averlo consegnato al cliente – in caso di contenzioso – **il giudice mi penalizzerà nella liquidazione del compenso** definito con i parametri del D.M. 140/2012

riepilogo

- ***GRAZIE PER L'ATTENZIONE!***